FUL – Via Alcide De Gasperi, 1 – 09050 PULA

3491427281 – 3515298133

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI

Prot. 57 Pula, 12 maggio 2023

- **All'Assessore regionale del Personale**
- **e, p.c. Al Personale RAS**

S E D I

Oggetto: DL 373 – Emendamenti Giunta (Assessore del Personale)

Questa O.S. ha preso visione degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale (Assessore del Personale), al DL 373 c.d. "Collegato", con particolare riferimento a quelli relativi al personale e FITQ, con la previsione di un apposito "Capo VII bis – Disposizioni in materia di personale e FITQ", di cui agli emendamenti contraddistinti con i numeri 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340.:

La scrivente, non può non esprimere, perplessità, inutilità e contrarietà ai contenuti degli emendamenti proposti per le motivazioni appresso riportate:

332 - GIUNTA REGIONALE – TESTO EMENDAMENTO –
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"Art. 21 bis (Integrazioni al comma 3 dell'art. 11 della Legge regionale 22 dicembre 2011 n. 27)
1.Dopo il comma 3 dell'art. 11 della Legge regionale 22 dicembre 2011 n. 27 sono inseriti i seguenti commi:
3 bis "in deroga al comma 2 l'anticipazione di fine rapporto di cui al comma 2 dell'art. 10 può essere erogata ai cessati dal servizio per l'importo del trattamento maturato, disponibile e non ancora interamente erogato."
3 ter "le richieste sono soddisfatte annualmente secondo i limiti e secondo i criteri fissati, per l'anno di erogazione, dal Comitato. Hanno comunque priorità le richieste di anticipazione presentate la prima volta."
3 quater "la prestazione di cui ai commi 3 bis e 3 ter del presente articolo può essere richiesta decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
FUL – Non condivisibile: *I pensionati hanno diritto a percepire quanto dovuto come IFR/TFR, quale "retribuzione differita", così definita da sentenza della Corte Costituzionale, al collocamento in quiescenza. In proposito, evidenziando che la Regione ha competenza primaria in materia di personale e ribadito che il FITQ deve considerarsi alla stregua di un'Assicurazione (Cassa Mutua art.18-lr.n.10/1963), la nuova norma deve prevedere l'erogazione dell'intero ammontare dell'IFR/TFR entro un lasso di tempo ragionevole che può prevedersi in 180 giorni dalla collocazione in quiescenza.*

Articolo che si propone:
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"Art. 21 bis (Integrazioni della Legge regionale 22 dicembre 2011 n.27)

1. ***Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n.27 del 2011, è aggiunto il seguente: "7. Il Comitato amministrativo del FITQ liquida le spettanze di cui ai commi precedenti (IFR – TFR)), entro 180 giorni dalla data di collocazione in quiescenza.***
2. ***L'articolo 5 bis è soppresso.***

335 - GIUNTA REGIONALE - TESTO EMENDAMENTO –
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"Art. 21 bis (Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2011) 1. Nella L.R. n. 27/2011 è introdotto il seguente articolo:
Art. 9 bis — Riscatto
1. In armonia con i principi nazionali in materia di previdenza complementare, l'iscritto che ha maturato i requisiti di cui all'art. 3 comma 2 e che cessa dal servizio per cause diverse dal collocamento in quiescenza ovvero l'iscritto che non ha maturato i predetti requisiti e cessa dal servizio per motivi diversi rispetto a quelli previsti nel comma 1 dell'art. 9 ha diritto alla restituzione della posizione contributiva individuale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat.
2. Il presente articolo si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2018».

***FUL – Si condivide**, in quanto garantisce l'attribuzione, in ogni caso, delle somme versate e accantonate.*

336 - GIUNTA REGIONALE - TESTO EMENDAMENTO –
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"Art. 21 bis (Natura giuridica del F.I.T.Q.)
1.11 Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (F.I.T.Q.), istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è organismo strumentale della Regione. Al Fondo si applica la normativa generale sul funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in particolare, dal D.lgs 23.06.2011, n.118 e s.m. i..
***FUL – NON condivisibile** in quanto la natura del Fondo è già ben definita dagli articoli vigenti: art.1 della lr.n.15/1965 e art.18 della lr.n.10 del 1963, peraltro, la terminologia utilizzata di ""organismo strumentale" come pure il riferimento al "funzionamento degli organismi strumentali e sull'armonizzazione contabile previsti, in particolare, dal D.lgs 23.06.2011, n.118 e s.m. i.." determina interpretazioni diverse.*
Può prevedersi la istituzione di un Servizio FITQ, per una maggiore autonomia gestionale, come lo era in passato.
La lr.n.27 è datata successivamente (22.12.2011), al citato D.Lgs.n.118 (23.6.2011), quindi legittima e non in contrasto.

337 - GIUNTA REGIONALE - TESTO EMENDAMENTO –
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"Art. 21 bis (Gestione e controllo del F.I.T.Q.)
1. L'attività gestionale del Fondo è svolta nell'ambito della Direzione generale competente in materia di personale.
2. Il controllo preventivo di legittimità contabile sugli atti e quello sui documenti generali di programmazione e gestione finanziaria del Fondo è svolto dalla Direzione generale della Regione competente in materia di bilancio e di ragioneria, nei termini e con le modalità previste della normativa vigente.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di bilancio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presene legge, al fine di assicurare l'attività gestionale e quella di controllo del F.I.T.Q. stabilisce i contingenti di personale da assegnare alla Direzione generale del personale e riforma della Regione e alla Direzione generale dei servizi finanziari, anche mediante l'awalimento e riassegnazione di personale del sistema Regione.
***FUL – NON necessita**. L'autonomia del FITQ, da elevarsi eventualmente a Servizio, è perfettamente adeguata alla funzionalità.*

338 - GIUNTA REGIONALE - TESTO EMENDAMENTO –
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"Art. 21 bis (Comitato paritetico del F.I.T.Q.)
1. Presso la Direzione generale competente in materia di personale è costituito il Comitato paritetico del F.I.T.Q.
2. Il Comitato paritetico del F.I.T.Q. è nominato con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, dura in carica cinque anni ed è composto:
- dal Direttore generale della Direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
- dal Direttore generale della Direzione generale competente in materia di bilancio;
- dal Direttore del servizio competente in materia di F.I.T.Q.;
- da un Direttore di servizio della Direzione generale competente in materia di bilancio e di ragioneria;
- da quattro componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in servizio e di quello in quiescenza assicurando l'equilibrio tra il personale in servizio dipendente e dirigente e il personale in quiescenza.
3. I componenti del Comitato paritetico del F.I.T.Q. in caso di assenza o impedimento possono nominare un delegato.
4. La partecipazione al Comitato paritético del F.I.T.Q. è a titolo gratuito.
5. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il Comitato paritetico del F.I.T.Q. ha funzioni decisionali in relazione ai criteri riferiti alle anticipazioni di fine rapporto e ai piccoli prestiti e funzioni consultive in relazione all'adozione degli atti di carattere generale di natura amministrativo-contabile.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di bilancio, definisce le regole di funzionamento del Comitato paritetico del F.I.T.Q.
***FUL – NON necessita** un articolo sostitutivo, ma un articolo di modifica dell'art.14 della lr.n.15/1965, limitatamente alla rappresentanza dell'Amministrazione come indicato nell'emendamento, comunque da modificare, in quanto, NON risultano negli Organigranni delle Direzioni generali i Servizi indicati di:*
- dal Direttore generale della Direzione generale competente in materia di bilancio;
- da un Direttore di servizio della Direzione generale competente in materia di bilancio e di ragioneria;
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI
Ufficio di Supporto del Direttore generale

Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali
Servizio Bilancio e controllo proposte delibere della Giunta regionale
Servizio rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti con la Corte dei Conti e con il Collegio revisori
Servizio strumenti finanziari e governance delle Entrate
Servizio primo di controllo
Servizio Secondo di Controllo e del trattamento economico del personale
Servizio Tecnico Informatico per la Contabilità Integrata
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
Servizio politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale, finanze e supporti direzionali
Servizio enti locali
Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio
Ufficio per le attività di segreteria e supporto alla verifica dei programmi della direzione

339 - GIUNTA REGIONALE - TESTO EMENDAMENTO –
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q. "Art. 21 bis (Disposizioni transitorie) 1.Fino al completamento dell'organizzazione delle strutture competenti ai sensi dell'art. 2, comma 3, e all'insediamento del nuovo Comitato paritetico del F.I.T.Q. rimangono ferme le vigenti disposizioni relative anche alla composizione e alle funzioni del Comitato amministrativo di cui all'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1965.
FUL – Per quanto precede non proponibile

340 - GIUNTA REGIONALE - TESTO EMENDAMENTO –
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"Art. 21 bis (Abrogazioni)
1.Sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge Regionale 5 maggio 1965, n.15.
FUL – Per quanto precede improponibile

Infine, non può sottacersi l'insoluta questione della rivalutazione della rendita vitalizia per la quale l'Assessore del Personale NON ha proposto soluzioni. Purtroppo, per ragioni non meglio conosciute, l'Amministrazione regionale NON ha proceduto alla liquidazione delle spettanze dovute relative alla rivalutazione della rendita vitalizia,come previsto dall'art.7, comma 4, della legge regionale n.27 del 2011, nonostante sia previsto come adempimento d'ufficio, non soggetto ad alcuna richiesta.
Ad evitare disparità di trattamento e sperequazione, ed inutili contenziosi, pare opportuno prevedere la riliquidazione delle spettanze previste dall'articolo 7, comma 4, della citata legge regionale n.27 del 2011.
L'articolo NON ha necessità di copertura finanziaria – Prestazione dovuta a carico del FITQ.
La norma interessa circa 1000 dipendenti.

Articolo che si propone:
"Nel D. L. 373, dopo il Capo VII recante "Disposizioni in materia di lavoro", è inserito il seguente: Capo VII bis Disposizioni in materia di personale e F.I.T.Q.
"ART.21 bis – Liquidazione spettanze
1. **Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede, per tutto il periodo considerato, alla riliquidazione delle spettanze non liquidate previste dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale n.27 del 2011.**

Sono condivisi ed apprezzati, gli emendamenti:

322 - ALESSANDRA ZEDDA – EMENDAMENTO –
Articolo 21 - Rimborsi ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978. L'articolo 51 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — legge finanziaria 1997) è soppresso e sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 48 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale) è interpretato nel senso che:
a) Nei casi di giudizi penali o civili l'importo delle spese legali rimborsabili è relativo al compenso professionale di un solo difensore è determinato in misura non superiore alla media aritmetica tra minimi e massimi della tariffa professionale oppure ai valori medi dei parametri ministeriali, vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio, previo parere obbligatorio e vincolante della direzione generale dell'area legale sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella;
b) nelle spese legali rientrano altresì le consulenze tecniche di parte e di Ufficio e eventuali spese esenti ex art.15 DPR 633/72;

c) per il rimborso delle spese di difesa di cui alla lettera a) possono trovare applicazione gli incrementi previsti dalle tariffe oppure dai parametri ministeriali vigenti al momento della pronuncia definitiva, rapportata ai singoli gradi di giudizio, previo parere obbligatorio e vincolante della direzione generale dell'area legale;
d) il titolo all'ottenimento del rimborso nasce col ricevimento da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e dei consulenti tecnici e la liquidazione avviene in favore del dipendente e subordinatamente alla presentazione, della regolare fattura quietanzata dal difensore e dai consulenti tecnici;
e) beneficia del rimborso delle spese legali anche il dipendente che, dopo le iniziali contestazioni formali, sia stato definitivamente prosciolto nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscioglimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio nei confronti del medesimo impiegato a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dal suo difensore e dai consulenti tecnici;
2. Per gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 della legge regionale n. 51 del 1978 si fa fronte mediante le risorse allocate sul capitolo SC 01.0203;
3. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai procedimenti già conclusi e per i quali non è ancora stata disposta la liquidazione e il pagamento.

324 - ZEDDA Alessandra - TESTO EMENDAMENTO –
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
Articolo 21 "Ai dipendenti e ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale e a quelli di ruolo degli enti regionali di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, non iscritti alla data dell'entrata in vigore della presente legge al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ) o ad altri fondi integrativi del trattamento pensionistico o previdenziale e a quelli assunti a tempo indeterminato dalle medesime amministrazioni si applica, a domanda, la nuova disciplina di cui al capo III della legge regionale n. 27 del 2011, a valere sulle risorse già stanziate per la medesima finalità (missione 1 — programma 10 — titolo 1). Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti e i dirigenti individuati dal presente comma possono fare domanda d'iscrizione al FITQ con decorrenza 1° gennaio 2023. Nel caso in cui il personale sia già iscritto all'INPS ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto è mantenuta tale iscrizione e, di conseguenza, non si applica il contributo a carico dell'Amministrazione per il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27 del 2011."
(Il contenuto del presente emendamento sostanzialmente è pari all'emendamento appresso riportato 221 - PIRAS Andrea, ENNAS Michele, MANCA Ignazio, che dispone – senza soluzione di continuità – l'iscrizione al FITQ)

217 - PIRAS Andrea, ENNAS Michele, MANCA Ignazio – TESTO EMENDAMENTO –
Dopo l'Art.17 è aggiunto il seguente:
"Art.17 bis - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26
1. Alle legge regionale 5 novembre 1985, n.26, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) L'articolo 16, è sostituito dal seguente:
1. Al personale appartenente al CFVA sono attribuiti i gradi analogamente al personale delle Polizie ad ordinamento civile, come appresso deniti.
2. Al personale dell'Area A sono attribuiti i gradi di: Agente, Agente Scelto, Assistente, Assistente Capo ed Assistente Capo Coordinatore. Sono altresì attribuiti i gradi di Vice Sovrintendente, Sovrintendente, Sovrintendente Capo e Sovrintendente Capo Coordinatore, nella percentuale del 10 per cento dell'organico previsto per la medesima Area. Il grado iniziale di Vice Sovrintendente è attribuito, a domanda degli interessati, mediante scrutinio per merito comparativo.
3. Al personale dell'Area B, sono attribuiti i gradi di Vice Ispettore, Ispettore, Ispettore Capo, Ispettore Superiore, Sostituto Commissario e Sostituto Commissario Coordinatore.
4. Al personale dell'Area C, sono attribuiti i gradi di: Vice Commissario, Commissario, Commissario Capo, Commissario Principale e Commissario Superiore.
5. Il grado successivo al primo in ciascuna Area, è attribuito al compimento del biennio di effettivo servizio nel grado iniziale; i gradi successivi, sono attribuiti dopo un quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare; nel qual caso l'attribuzione del grado superiore è attribuito dopo ulteriori due anni.
6. Ai dirigenti del CFVA sono attribuiti i gradi di Primo Dirigente alla nomina e di Dirigente Principale al compimento del diciassettesimo anno di permanenza del grado iniziale. Il grado di Comandante del CFVA è attribuito secondo le procedure di nomina dei Direttori generali dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n.31 del 1998 ss.mm.ii..
7. In sede di prima applicazione, al personale in servizio alla data del 1 gennaio 2023, sono attribuiti i gradi, come appresso indicato: • Assistente Capo Coordinatore al personale dei livelli A5 e A4; 300 • Assistente Capo al personale dei livelli A3 e A2; • Assistente al personale del livello Al; • Sostituto Commissario Coordinatore al personale dei livelli B5 e B4; • Sostituto Commissario al personale dei livelli B3 e B2; • Ispettore Superiore al personale del livello B1; • Commissario Superiore al personale dei livelli C6 e C5; • Commissario Principale al personale dei livelli C4 e C3; • Commissario Capo al personale dei livelli C2 e Cl.
8. La presente disposizione determina gerarchia funzionale in considerazione dell'Area di appartenenza e del grado; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado, a parità di anzianità nel grado dall'appartenenza al

livello economico superiore, e da ultimo da quella della classificazioni ottenute negli scrutini e/o graduatorie di merito. L'attribuzione dei gradi è disposta ai fini gerarchici con determinazione del Comandante del CFVA. L'attribuzione della relativa indennità è definita nell'ambito della contrattazione del CCRL
b) Il comma 2., dell'articolo 27, è sostituito dal seguente:
2. Con decreto dei Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sono determinati i disciplinari della fornitura al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale dei capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, la foggia delle divise, tipologia dei gradi e dei distintivi, dei loghi, contrassegni e accessori, e degli allestimenti identificativi delle divise e degli automezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità, nonché delle tessere personali di identificazione e dei certificati di guida e delle carte di circolazione dei veicoli posti a disposizione del CFVA. Alla ordinaria manutenzione, decoro, e sostituzione periodica dei capi usurati provvede l'Amministrazione regionale, anche mediante previsioni cadenzate."

218 - PIRAS Andrea, ENNAS Michele, MANCA Ignazio – TESTO EMENDAMENTO –
Dopo l'Art.17 è aggiunto il seguente: "Art.17 bis - Investigazione sulla cause di incendio nei boschi e nelle campagne
1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale promuove e aggiorna, studi, ricerche, monitoraggio e analisi sulle cause recenti e sugli autori degli incendi nei boschi e nelle campagne della Sardegna, anche attraverso l'istituzione e la specializzazione di Nuclei che svolgono funzioni di investigazione giudiziaria sul fenomeno. 2. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Direzione Generale del Corpo redige un rapporto consuntivo in materia e avanza proposte al Consiglio e alla Giunta regionale, sulle misure ritenute necessarie ai fini della mitigazione, rimozione, controllo e superamento delle singole cause di incendio

219 - PIRAS Andrea, ENNAS Michele, MANCA Ignazio – TESTO EMENDAMENTO –
Dopo l'Art.17 è aggiunto il seguente:
"Art.17 bis - Opzione assunzione personale ex CFS
1. Entro i limiti dei posti vacanti dei corrispondenti contingenti del personale Sottufficiali e Guardie del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare personale dell'Arma dei carabinieri — Carabinieri Forestali — già appartenenti al soppresso Corpo forestale dello Stato, nel numero complessivo massimo di 10 unità del personale dei ruoli delle guardie e dei sottufficiali. La richiesta è attivata per il personale che non abbia superato il 452 anno di età alla data della richiesta medesima.
2. Il personale di cui al precedente comma, può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale appartenente al CFVA.
3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4 Il personale che si avvale di detta facoltà, e nei confronti del quale l'Amministrazione regionale si pronunci affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale, assumendo a criterio di corrispondenza, le Aree di Guardia o Sottufficiale. Agli interessati è riconosciuto il grado posseduto al momento della domanda di mobilità.
5 Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma del presente articolo è attribuito, con effetto dalla data di inquadramento, il trattamento economico spettante al parigrado del CFVA

220 - PIRAS Andrea, ENNAS Michele, MANCA Ignazio – TESTO EMENDAMENTO –
Dopo l'Art.17 è aggiunto il seguente:
"Art.17 bis - Assegnazione personale
1. Il personale già appartenente all'Area C degli Ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vincitore di concorso pubblico per Dirigente dell'Amministrazione regionale, Enti ed, Istituti, Aziende, e Agenzie FoReSTAS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere l'inquadramento nella qualifica Dirigenziale del Corpo medesimo"

221 - PIRAS Andrea, ENNAS Michele, MANCA Ignazio – TESTO EMENDAMENTO –
Dopo l'Art.17 è aggiunto il seguente:
"Art.17 bis — Modifiche all'art.5 della legge regionale 22 novembre 2021, n.17
1. Nel comma 8, le parole "alla data dell'entrata in vigore della presente legge", e le parole "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge", sono soppresse; dopo la data "1° gennaio 2022." Sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dalla data di presentazione della domanda, se successiva."

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)